

Violenza domestica: dal caso Rumor al caso Talpis cosa è cambiato nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo?

di *Paola De Franceschi*

Sommario: **1.** La sentenza nel caso TALPIS c.Italia. – **1.1** La cronologia degli eventi. - **1.2** La motivazione della sentenza: la cornice normativa. - **1.3** La motivazione della sentenza: violazione dei principi convenzionali. - **2.** La “*partially dissenting opinion*” del giudice SPANO nel caso TALPIS. - **2.1** Le ragioni del dissenso. - **2.2** I precedenti: caso OSMAN c. Regno Unito. - **2.3** I precedenti: caso OPUZ c. Turchia. - **3.** Una sentenza difforme: caso RUMOR c. Italia. - **3.1** Il ricorso e la decisione della Corte di Strasburgo. - **4.** Un nuovo caso all’esame della Corte EDU. - **4.1** L’omicidio di BARAKAT SHADY Federico per mano del padre. - **4.2** L’esaurimento delle vie interne e il ricorso alla Corte. - **5.** Conclusioni: cosa è cambiato nel frattempo a livello normativo? - **5.1** Obblighi di informazione, comunicazione e prevenzione speciale.

1. La sentenza nel caso TALPIS c.Italia.

Per comprendere le ragioni che hanno condotto la Corte europea dei Diritti dell’Uomo nel caso *TALPIS* (sentenza della 1^a Sezione del 2 marzo 2017)¹ a pronunciare la severa condanna dell’Italia per mancata adozione delle misure di protezione necessarie a salvaguardare la vita e l’integrità personale di una madre e del proprio figlio dalla violenza omicida del marito e padre, è bene ripercorrere le motivazioni dei Giudici di Strasburgo, la “*partially dissenting opinion*” del Giudice SPANO² e, a ritroso, la precedente giurisprudenza della Corte.

Come si ricorderà, il caso riguardava la vicenda di maltrattamenti e soprusi subiti da una signora moldava, ad opera del coniuge suo connazionale, sfociata con la tragica uccisione da questi perpetrata ai danni del figlio nella notte del 26 novembre 2013 in un paesino della provincia udinese.

Giova premettere che l’affermazione dei principi consacrati nella Convenzione dei Diritti dell’Uomo in questa, come in ogni altra sentenza della Corte di Strasburgo,

¹ Ricorso n.41237/14. Avendo la Corte rigettato l’istanza del Governo Italiano - che, ai sensi dell’art.43 della Convenzione, dopo la pronuncia della Sentenza da parte della 1^a Sezione della Corte, aveva chiesto il rinvio del caso davanti alla *Grande Chambre* - la sentenza è divenuta definitiva in data 18 settembre 2017.

² Il Giudice Robert SPANO ha fatto parte del collegio della 1^a Sezione della Corte che pronunciò la sentenza nel caso TALPIS c.Italia.

va contestualizzata nella fattispecie concreta e non può essere traslata *sic et simpliciter* a situazioni difformi e peculiari: sarà dunque sempre necessario tenere presente il fatto storico in ordine al quale il principio è stato affermato, interpretato ed applicato.

1.1 La cronologia degli eventi.

Di seguito viene riepilogata la cronologia degli avvenimenti, come emergono dal fascicolo delle indagini preliminari nel procedimento per maltrattamenti e lesioni personali³, dalla sentenza emessa dal G.U.P. di Udine per l'omicidio del figlio ed il tentato omicidio della moglie⁴, dalla sentenza della Corte di Strasburgo.

Il primo episodio accadde il 02/06/2012 quando TALPIS Andrei, ubriaco, picchiò la moglie e la figlia, accorsa in difesa della madre; ai Poliziotti intervenuti presso l'abitazione familiare verso le ore 02:45, la donna riferì di essere stata aggredita dal marito con calci e con un morso (in effetti, i Poliziotti constatarono ematomi a un braccio e ad una gamba). Anche la figlia riferì di essere stata colpita dal padre al capo con pugni. Il fatto non veniva comunque denunciato: come avrebbe successivamente spiegato TALPIS Elisaveta, le due donne, dopo alcune ore di attesa al Pronto Soccorso, erano andate via senza farsi visitare.

Un secondo episodio si verificò la notte del 19/08/2012: dopo aver inutilmente chiesto ospitalità ad un'amica a causa delle continue vessazioni patite ad opera del marito, TALPIS Elisaveta rientrò a casa trovando la porta della cantina (ove spesso si rifugiava) rotta; uscì nuovamente per rientrare verso le 23:00 allorquando il marito, ubriaco, l'aggredì e minacciò con un coltello, quindi la costrinse ad uscire per andare dai suoi amici « *a cui l'avrebbe passata di mano in mano* »; in strada, la donna attirò l'attenzione di una pattuglia della Polizia che, intervenuta presso l'abitazione, sequestrò un coltello a molla; la donna dichiarò di voler procedere legalmente nei confronti del marito. Ultimate le visite in Ospedale, ove i sanitari le riscontrarono lesioni guaribili in 7 giorni, la donna venne messa in contatto con un Centro anti violenza dove trovò ospitalità.

In data 05/09/2012 la signora TALPIS presentò denuncia-querela presso l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Udine riferendo che, da quando aveva raggiunto il coniuge in Italia (7 mesi prima), era di continuo « *...assoggettata alle violenze verbali del marito e alla violenza fisica* »; nel corpo della denuncia-querela, la donna richiamava gli episodi del 1° giugno e del 19 agosto, allorquando, affermava, era stata minacciata con il coltello, picchiata al volto, alla testa e alla schiena.

³ Procedimento penale n.6069/2012 R.G.N.R. MOd.21 della Procura presso il Tribunale di Udine, oggetto di parziale archiviazione per il reato di maltrattamenti, rinumerato al n.726/2014 R.G.N.R. Mod.21 a seguito della riapertura delle indagini dopo i fatti del 26 novembre 2013.

⁴ P.p.n.8332/2013 R.G.N.R. Mod.21, sentenza n.8/2015 dell'8 gennaio 2015

Con informativa del 09/10/2012, la Polizia denunciò TALPIS Andrei per maltrattamenti in famiglia e trasmise alla Procura della Repubblica la querela della moglie, con richiesta di adozione di una misura cautelare idonea a prevenire la reiterazione dei comportamenti violenti fino a quel momento manifestati.

In data 15/10/2012 il Pubblico Ministero delegò la Polizia Giudiziaria ad escutere la signora TALPIS - oltre ad eventuali persone informate - al fine di accertare se vi fossero stati ulteriori episodi di violenza, segnalando l'urgenza in quanto la querelante aveva richiesto l'applicazione di misure cautelari.

Qualche mese dopo, in data 18/03/2013, non avendo ricevuto alcun esito delle indagini delegate, il Pubblico Ministero sollecitò la Polizia Giudiziaria che, in data 25/05/2013, trasmise il verbale di sommarie informazioni testimoniali (del 04/04/2013) della persona offesa in cui quest'ultima stemperava le precedenti dichiarazioni e ritrattava il contenuto della querela.

Nel verbale della ritrattazione, TALPIS Elisaveta nega vi siano stati ulteriori episodi di violenza né in data anteriore, né successiva al suo rientro volontario presso la casa familiare ove aveva ripreso a convivere con il marito. Afferma inoltre che al tempo in cui aveva sporto querela, non parlava bene l'italiano e l'operatrice del centro antiviolenza non aveva compreso bene la vicenda: invero, il 19 agosto era stata sì picchiata dal marito che però non l'aveva minacciata con il coltello che aveva invece rivolto verso di sé simulando un gesto autolesionistico, né voleva costringerla ad avere rapporti sessuali con i propri amici; in realtà, essi stavano andando al bar e lei sentendosi male per problemi di cuore, aveva chiesto aiuto ad un'autovettura della polizia affinché chiamasse l'ambulanza. Sostiene ancora che il 1° giugno il marito ubriaco aveva cercato di colpirla con una sberla senza riuscirci, si era intromessa la figlia che però non era stata picchiata né in quella né in altre circostanze. Assicura infine che il coniuge «... è sempre stato un buon marito e un buon padre e il suo unico problema è l'alcool». Riferiva di avere dimorato presso il centro antiviolenza fino al 5 dicembre 2012, quando aveva trovato lavoro come badante. Ribadiva che la situazione familiare era tranquilla e che non si sentiva in pericolo.

Di conseguenza, in data 30/05/2013 il Pubblico Ministero formulava richiesta di archiviazione parziale (per maltrattamenti, minaccia aggravata e lesioni aggravate dall'uso dell'arma) sul presupposto che la persona offesa aveva ridimensionato i fatti e difettava il requisito dell'abitudine della condotta, avendo la vittima riferito di due soli episodi di aggressione fisica e solo genericamente di essere stata vittima di episodi di violenza fisica e verbale; accuse edulcorate con le ultime dichiarazioni.

La notte del 25 novembre 2013 si consumava la tragedia. Alle ore 21:50 i Carabinieri intervenivano presso l'abitazione di TALPIS Andrei su segnalazione del 118 trovando la porta della camera da letto della moglie divelta e l'uomo ubriaco; la signora TALPIS riferiva che il marito, avendo abusato di bevande alcoliche, per sfogo aveva rotto la porta della camera; a precisa domanda se lei o il figlio avessero subito violenze da parte del congiunto, rispondeva che non c'erano state violenze o minacce né quel giorno né nei giorni passati, e che aveva chiamato il 118 solo perché

il marito era ubriaco. TALPIS veniva trasportato in ospedale ma in seguito se ne allontanava. Veniva fermato alle successive ore 02:25 nei pressi di una sala scommesse e contravvenzionato per ubriachezza.

Alle 05:20 rientrava a casa e, nel corso di una colluttazione, accoltellava mortalmente il figlio intervenuto a difesa della madre e feriva gravemente quest'ultima.

In data 08/01/2015 TALPIS Andrei verrà condannato dal G.U.P. di Udine, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena dell'ergastolo per l'omicidio del figlio e il tentato omicidio della moglie e per i maltrattamenti commessi nei confronti di quest'ultima e della figlia.

1.2 La motivazione della sentenza: la cornice normativa.

Preliminarmente la Corte procede a minuziosa analisi del diritto e della prassi interni pertinenti: in particolare, gli artt.572 e 582 del codice penale, la legge n.38 del 23 aprile 2009 di conversione del decreto legge n.11 del 23 febbraio 2009⁵ che ha introdotto il reato di « atti persecutori », il decreto legge 14 agosto 2013 n.93⁶ convertito in legge n.119 del 15 ottobre 2013 che amplia i diritti procedurali delle vittime di violenza domestica⁷, fino alle norme del codice civile e di procedura civile che disciplinano l'ordine di protezione contro gli abusi familiari⁸.

⁵ Il D.L.11/2009 recante « *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori* », oltre ad introdurre il reato di « stalking » (art.612 bis c.p.) e l'aggravante per l'omicidio commesso dallo *stalker* nei confronti della stessa persona offesa (art.576 comma I lett.5.1), prevede : la possibilità di ottenere l'ammonizione del questore; l'obbligo per forze dell'ordine, presidi sanitari e istituzioni pubbliche che ricevono la notizia di reato di fornire alla vittima informazioni sui centri antiviolenza esistenti sul territorio; l'introduzione di un numero verde nazionale per le vittime; la misura cautelare del divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa (art.282 ter c.p.p.); l'obbligo di comunicare alle autorità di P.S. i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o dai luoghi frequentati dalla vittima (artt.282 bis, ter, quater c.p.p.) ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

⁶ Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 recante « *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province* ».

⁷ Vedasi in particolare gli obblighi informativi in favore delle persone offese dei delitti commessi con violenza alla persona di cui all'art.299 commi 2bis e 3 c.p.p.: obbligo di comunicare i provvedimenti di revoca o sostituzione di misure cautelari coercitive ed interdittive applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona - a cura della polizia giudiziaria - ai servizi socio-assistenziali, al difensore della persona offesa, o, in mancanza di questo, alla persona offesa (comma 2bis); onere, posto a carico del richiedente (P.M. o indagato), di notificare al difensore della persona offesa, o, in mancanza alla persona offesa, la richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari (salvo che la richiesta sia avanzata in sede di interrogatorio di garanzia) (comma 3).

⁸ Artt.342 bis e ter - Titolo IX bis, Libro Primo del Codice Civile - « Ordine di protezione contro gli abusi familiari » (inserito dall'art.2 L.4 aprile 2001, n.154) e art.736 bis c.p.c. « Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari » (inserito dall'art.3 stessa legge).

Dopo aver riportato gli esiti del Rapporto ISTAT 2014 « *La violenza contro le donne* »⁹, la Corte richiama il diritto internazionale pertinente come illustrato nelle sentenze *OPUZ c.Turchia* e *RUMOR c.Italia* (vedi infra), le Osservazioni finali riguardanti l'Italia adottate dal Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne (Comitato CEDAW) nella sua 49a sessione (11-29 luglio 2010), la Convenzione di Istanbul del 27 settembre 2012¹⁰, le conclusioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla questione della violenza alle donne, elaborate a seguito della missione in Italia (15-26 gennaio 2012)¹¹.

Richiama inoltre un rapporto dell'organizzazione non governativa WAVE (Women against violence Europe) ed il Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'art.5 comma 1 D.L. 14 agosto 2013 n.93 (convertito in Legge 15 ottobre 2013, n.119).

Alla luce della cornice normativa nazionale ed internazionale così delineata, la Corte valuta le doglianze della ricorrente sotto l'angolo di applicazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione, ribadendo che entrambi sanciscono valori fondamentali delle società democratiche del Consiglio d'Europa e che, contrariamente alle altre disposizioni della Convenzione, non soffrono eccezioni, né limitazioni, né deroghe conformemente all'art.15¹².

La Corte ribadisce che i bambini e le altre persone vulnerabili - tra cui vi sono le vittime di violenze domestiche - hanno diritto alla protezione dello Stato, sia attraverso un sistema di prevenzione efficace, sia attraverso procedure investigative e giudiziarie che consentano di individuare e punire i colpevoli.

In generale, la Corte ricorda che gli obblighi positivi che gravano sulle autorità, in forza dell'art.2, o dell'art.3, o dell'art.8 anche in combinato disposto con l'art.3, « *possono comportare un dovere di istituire e applicare un quadro normativo adeguato che offra una protezione contro gli atti di violenza che possono essere commessi da privati* »¹³.

⁹ Dal Rapporto - si legge in sentenza - emergono « *importanti segnali di miglioramento rispetto all'indagine precedente : negli ultimi 5 anni le violenze fisiche o sessuali sono passate dal 13,3% all'11,3%, rispetto ai 5 anni precedenti il 2006. Ciò è frutto di una maggiore informazione, del lavoro sul campo, ma soprattutto di una migliore capacità delle donne di prevenire e combattere il fenomeno e di un clima sociale di maggiore condanna della violenza* ».

¹⁰ Ratificata dall'Italia il 10 settembre 2013 ed entrata in vigore in Italia il 1° agosto 2014.

¹¹ Paragrafo n.59 della Sentenza TALPIS

¹² Art.15 « *Deroga in caso di stato d'urgenza. 1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale. (...)*

¹³ Vengono citati i precedenti CEDU : Bevacqua e S. c. Bulgaria, n. [71127/01](#), § 65, 12 giugno 2008, Sandra Janković c. Croazia, n. [38478/05](#), § 45, 5 marzo 2009, A. c. Croazia, n. [55164/08](#), § 60, 14 ottobre 2010, e Đorđević c. Croazia, n. [41526/10](#), §§ 141-143, M. e M. c. Croazia, n. [10161/13](#), § 136.

In determinate circostanze, l'articolo 2 può imporre alle autorità l'obbligo positivo di adottare misure preventive per proteggere l'individuo la cui vita sia minacciata dagli atti criminali altrui¹⁴; ma tale obbligo non deve implicare per le autorità un onere insostenibile o eccessivo, occorrendo tener conto delle difficoltà per la polizia di esercitare le sue funzioni nelle società contemporanee, l'imprevedibilità del comportamento umano e le scelte operative da fare in termini di priorità e di risorse. Perciò, non ogni asserita minaccia contro la vita può obbligare le autorità ad adottare misure concrete per prevenirne la realizzazione. Affinché sussista un obbligo positivo, deve essere accertato che le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere che una determinata persona era minacciata in maniera effettiva e immediata nella sua vita e che esse non hanno adottato, nell'ambito dei loro poteri, le misure che ragionevolmente avrebbero evitato a tale rischio¹⁵.

L'obbligo positivo di proteggere l'integrità fisica dell'individuo investe anche l'effettività dell'indagine penale che deve essere condotta con celerità e diligenza ragionevole.

Quindi, affinché possa dirsi che lo Stato si è dotato di un quadro normativo adeguato a fini preventivi e repressivi, quest'ultimo deve consentire: a) l'applicabilità di misure adeguate per prevenire l'attuazione di una minaccia grave di un rischio immediato; b) la conduzione dell'inchiesta in termini di rapidità e diligenza.

1.3 La motivazione della sentenza: violazione dei principi convenzionali.

Ed ecco che, sotto l'angolo di applicazione dell'art.2¹⁶, la Corte perviene a stigmatizzare due 'snodi' del procedimento penale che si era svolto a carico di TALPIS Andrei e si era concluso con la parziale archiviazione per il reato di maltrattamenti in famiglia: a) la lentezza degli inquirenti nel portare a termine l'inchiesta avviata a seguito della denuncia-querela sporta dalla persona offesa e la mancata adozione di misure di protezione benché richieste: situazione questa idonea ad ingenerare nella vittima la sensazione di debolezza e impotenza a fronte di una sostanziale impunità dell'aggressore; b) la mancata adozione di misure appropriate per scongiurare l'epilogo degli eventi la sera del 25 novembre 2013 allorquando TALPIS era stato intercettato per due volte da Polizia e Carabinieri.

Sul primo punto, la Corte osserva che è proprio nel contesto delle violenze domestiche che le misure di protezione sono destinate a fronteggiare al più presto una situazione di pericolo; mentre nella fattispecie, malgrado l'esplicita richiesta della persona offesa, nessuna misura fu adottata e la stessa fu sentita 7 mesi dopo la querela. Il decorso di tale lasso di tempo aveva pertanto privato TALPIS Elisaveta della protezione immediata che la situazione richiedeva, per nulla ovviando al

¹⁴ Vengono citati i precedenti CEDU : Osman c. Regno Unito, 28 ottobre 1998, § 115; Branko Tomašić e altri c. Croazia, n. [46598/06](#), § 50, 15 gennaio 2009 ; Opuz, sopra citata § 128; Mahmut Kaya c. Turchia, n. [22535/93](#), § 85 ; Kılıç c. Turchia, n. [22492/93](#), § 62.

¹⁵ Vengono richiamati i precedenti : Keenan c. Regno Unito, n. [27229/95](#), §§ 89-90; Gongadze c. Ucraina, n. [34056/02](#), § 165; Opuz sopra citata, § 129-130.

¹⁶ da § 107 a § 125 della sentenza TALPIS.

sentimento di paura che dovette pervaderla durante il soggiorno presso il centro anti violenza.

Per la Corte, incombeva alle istanze nazionali di tener conto della situazione di precarietà e di vulnerabilità - morale, fisica e materiale - in cui versava la persona offesa e di apprestarle adeguato sostegno. Esse invece non valutarono i rischi che la stessa correva e, non agendo rapidamente dopo la denuncia, svuotarono questa di qualsiasi efficacia, creando un «*contesto di impunità*» favorevole alla reiterazione degli atti di violenza da parte di TALPIS Andrei, culminati nei tragici avvenimenti del 26 novembre 2013.

Sul secondo punto, a proposito degli interventi delle Forze dell'Ordine la notte tra il 25 e 26 novembre, la Corte osserva che, nè al momento dell'accesso presso l'abitazione familiare (ove gli agenti trovarono l'uomo ubriaco, una porta rotta ed il pavimento disseminato di bottiglie), nè al momento del controllo d'identità in strada (allorquando l'uomo fu contravvenzionato per ubriachezza), le autorità adottarono misure particolari per proteggere la persona offesa.

E ciò, malgrado le violenze da quest'ultima patite ad opera del coniuge fossero conosciute alle forze dell'ordine.

La Corte evidenzia che la mancata messa in atto di misure ragionevoli che avrebbero potuto cambiare il corso degli eventi o quantomeno attenuare il pregiudizio causato, è sufficiente a impegnare la responsabilità dello Stato¹⁷; e che il rischio di una minaccia reale e immediata deve essere valutato tenendo conto del contesto particolare delle violenze domestiche, in cui spesso episodi successivi di violenza si reiterano nel tempo in seno al nucleo familiare.

Nella fattispecie, la Corte ribadisce che le forze dell'ordine, intervenute a due riprese la notte del 25 novembre 2013, avendo la possibilità di verificare in tempo reale i precedenti di TALPIS, avrebbero dovuto sapere che egli rappresentava per la moglie una minaccia reale per la quale non si poteva escludere una realizzazione imminente. Malgrado tale consapevolezza, esse non adottarono le misure che avrebbero potuto arginare se non impedire il concretizzarsi di un rischio reale per la vita della ricorrente e di suo figlio.

In tali circostanze, la Corte conclude affermando che le autorità non hanno dato prova della diligenza richiesta avendo disatteso l'obbligazione positiva di proteggere la vita della ricorrente e di suo figlio ai sensi dell'art.2 della Convenzione.

Sotto l'angolo di applicazione dell'art.3 della Convenzione¹⁸, la Corte riconosce senz'altro nella ricorrente una vittima vulnerabile e qualifica come maltrattamenti le violenze da essa subite, consistite in lesioni personali e pressioni psicologiche aventi quel livello di gravità richiesto dal principio convenzionale.

Nel valutare se le autorità nazionali avessero agito in modo da garantire protezione alla ricorrente, la Corte ribadisce che, non avendo agito con rapidità dopo il deposito

¹⁷ Vengono citati i precedenti *E. e altri c. Regno Unito*, n. [33218/96](#), § 99 26 novembre 2002; *Opuz*, sopra citata § 136; *Bljakaj e altri c. Croazia*, n. [74448/12](#), § 124, 18 settembre 2014.

¹⁸ da § 126 a § 132 della sentenza TALPIS

della denuncia, esse avevano privato di efficacia tale denuncia, creando un contesto di impunità propizio alla reiterazione delle condotte criminose da parte dell'indagato.

Sottolinea inoltre la Corte che il decorso del tempo può esplicare un duplice effetto pernicioso: nuocere all'inchiesta ed impedire che questa sia portata a termine, intaccando la qualità e quantità delle prove; aggravare lo stato di prostrazione dei denunciati, posto che l'apparenza di una mancanza di diligenza potrebbe farli dubitare della buona fede con cui vengono svolte le indagini.

Al contrario, proprio le denunce per violenze domestiche richiedono una diligenza particolare, come esige la Convenzione di Istanbul, che impone agli Stati parti di adottare «*le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le indagini e i procedimenti penali relativi a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della (...) Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale*».

In conclusione, dopo aver riconosciuto in capo ai giudici nazionali l'onere di tener conto della situazione di precarietà e particolare vulnerabilità morale, fisica e/o materiale della vittima e di valutarla nel più breve tempo possibile, la Corte ritiene non giustificata la passività delle autorità per il lungo periodo prima che fosse avviata l'azione penale, né la lentezza con cui si pervenne alla condanna di TALPIS per le lesioni aggravate denunciate dalla ricorrente¹⁹.

Quanto al profilo di violazione dell'art.14, la Corte afferma²⁰ che la combinazione di tutti gli elementi esaminati dimostra che, sottovalutando, con la loro inerzia, la gravità della violenza, le autorità italiane l'avevano sostanzialmente causata; che l'applicazione del diritto penale nella fattispecie non aveva avuto l'effetto dissuasivo richiesto per prevenire le violazioni all'integrità personale della ricorrente e del figlio; che le violenze inflitte all'interessata dovevano essere considerate come basate sul sesso, costituendo pertanto una forma di discriminazione; che, in definitiva, la ricorrente era stata vittima, in quanto donna, di una discriminazione contraria all'articolo 14 della Convenzione²¹.

2. La “*partially dissenting opinion*” del giudice SPANO nel caso TALPIS.

Forse più realista e aderente alla realtà dei fatti²² appare la “*partially dissenting opinion*” del giudice SPANO, che partecipò alla deliberazione della sentenza

¹⁹ Nel procedimento svoltosi dinanzi al Giudice di Pace per il reato di lesioni personali, T.A. fu condannato con sentenza del 1/10/2015 alla pena della multa.

²⁰ da § 133 a § 149 della sentenza

²¹ Vengono richiamati precedenti T.M. e C.M. c. Repubblica di Moldavia [GC], n. [26608/11](#), § 62, 28 gennaio 2014; Eremia, sopra citata, § 98, e Mudric contro Repubblica di Moldavia, n. [74839/10](#), § 63, 16 luglio 2013.

²² Si richiamano le osservazioni della Polizia Giudiziaria operante al Ministero di Giustizia (che aveva chiesto di riferire in merito agli accadimenti a seguito della presentazione del ricorso alla Corte EDU). Tra gli altri argomenti, la Polizia evidenzia che: la signora TALPIS,

TALPIS dissociandosi dalle conclusioni della maggioranza in ordine alle violazioni degli articoli 2 e 14 della Convenzione.

Il Giudice europeo esordisce affermando che «*il diritto ha i suoi limiti, persino il diritto in materia di diritti umani*» e spiega che in presenza di un ricorso nei confronti di uno Stato che non avrebbe adottato ogni ragionevole misura per evitare che si perpetrasse un omicidio, ci si trova di fronte ad un conflitto tra la domanda di giustizia dei parenti della vittima e l'imposizione di oneri poco realistici sulle forze di polizia dello Stato chiamato in causa.

La decisione della Corte deve ricercare un delicato equilibrio tra le due istanze, basandosi sull'applicazione di norme giuridiche chiare e prevedibili.

2.1 Le ragioni del dissenso.

Per spiegare le ragioni di dissenso rispetto alle conclusioni della maggioranza della Corte quanto alla violazione dell'articolo 2, SPANO prende le mosse dai casi *OSMAN c.Regno Unito* e *OPUZ c.Turchia*, nella parte in cui esigono che, per affermare la violazione da parte delle autorità nazionali del loro obbligo positivo di proteggere il diritto alla vita «*si deve stabilire in modo convincente che le autorità fossero a conoscenza, o avrebbero dovuto essere a conoscenza in quel momento, dell'esistenza di un pericolo reale e immediato per la vita di uno o più soggetti identificati a causa degli atti criminali di terzi e che esse non abbiano adottato le misure nell'ambito delle loro competenze che, considerate ragionevolmente, avrebbero potuto probabilmente evitare tale rischio*»²³.

Pertanto, per ritenere vi sia stata violazione dell'articolo 2, è necessario chiedersi: le autorità nazionali sapevano, o avrebbero dovuto sapere, che la vita della ricorrente e di suo figlio erano in pericolo reale e immediato il 25 novembre 2013?

La risposta a tale domanda esige che l'analisi dei fatti sia condotta con riferimento ai due cardini del cd. «*test di Osman*», vale a dire l'immediatezza e la realtà del pericolo nella misura in cui esse erano ragionevolmente prevedibili dalle forze dell'ordine.

Per rilevare l'*immediatezza* del pericolo, SPANO osserva che tra la presentazione della denuncia (05/09/2012), preceduta dagli interventi della Polizia del giugno e dell'agosto 2012, e l'omicidio (26/11/2013) erano trascorsi oltre 14 mesi. Diversamente dal caso *OPUZ*, ove la stretta connessione temporale e la regolarità degli atti violenti avevano condotto la Corte a ritenere la *conoscenza*

con la sua difesa del marito e la negazione delle violenze subite da ella stessa e dalla figlia, evitava l'adozione da parte della Procura di idonea misura cautelare nei confronti del marito; inoltre, vanificava anche l'ultima possibilità di evitare il peggio quando ai Carabinieri intervenuti poche ore prima della tragedia aveva ancora una volta voluto difendere e giustificare il marito sottostimando volontariamente i comportamenti violenti dell'uomo; infine, la misura restrittiva non era stata emessa proprio a causa delle dichiarazioni della donna che aveva negato qualsiasi violenza o minaccia sia nei confronti suoi che in quelli dei figli, dichiarando che egli era sempre stato un buon marito e padre.

²³ Vedasi *Osman*, § 116, e *Opuz*, § 130.

costruttiva in capo alle autorità turche (le quali conoscevano o avrebbero dovuto conoscere l'esistenza di un pericolo immediato e reale), nel caso in esame non sussiste il requisito dell'intervallo di tempo che permette di concludere che vi fosse immediatezza del pericolo.

Quanto alla *realità* del pericolo, se nel caso *OPUZ* la stretta connessione temporale, la misura e regolarità delle condotte violente, e la diretta conoscenza che le autorità avevano delle stesse, avevano fatto concludere alla Corte che esisteva la conoscenza costruttiva, le aggressioni del giugno e dell'agosto 2012 ed il loro impatto sulla ricorrente non avevano con certezza determinato quella conoscenza costruttiva nelle autorità nazionali. In pratica, se messe a confronto alla gravità delle 8 precedenti aggressioni identificate nel caso *OPUZ*, la conoscenza costruttiva non poteva pretendersi in capo alle autorità italiane le quali non erano certo in possesso di informazioni su violenze e minacce di morte paragonabili a quelle conosciute dalle autorità turche.

SPANO affronta poi la questione, affermata dalla maggioranza dei Giudici della Corte, secondo cui le autorità non avevano effettuato una valutazione di rischio adeguata sia nella notte dell'omicidio sia nei mesi precedenti, per cui il contesto di immunità era infine culminato nell'aggressione mortale²⁴. Per il Giudice occorre chiedersi se la passività investigativa può dare luogo alla conoscenza costruttiva. Anche in questo caso egli richiama il caso *OPUZ* ove, nonostante la vittima avesse denunciato che l'autore del reato l'aveva molestata girovagando nei pressi della sua proprietà, portando con sé coltelli e fucili, la polizia e le autorità giudiziarie non lo avevano né arrestato, né avevano preso provvedimenti in ordine alla detenzione delle armi.

Viceversa, secondo SPANO, nel presente caso l'inerzia e le conseguenze della stessa non creano di per sé conoscenza costruttiva tale da far scattare l'obbligo ai sensi dell'art.2: « *quello che si richiede, in definitiva, è una serie di eventi che renda indifendibile l'affermazione che le autorità non sapevano o non potevano aver saputo che vi fosse un pericolo di vita reale e immediato* »²⁵.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla maggioranza, e cioè che le condotte di giugno e di agosto 2012, le indagini in corso nel novembre 2013 e gli eventi di quella tragica sera, sono sufficienti per stabilire che vi fosse la conoscenza costruttiva di un pericolo reale e immediato per la vita della ricorrente e di suo figlio, secondo SPANO, il *test di Osman* - applicato ai fatti ed interpretato nel rigore delle precedenti pronunce della Corte - non è dimostrato.

²⁴ Si ricorda che la difesa del Governo italiano nel caso TALPIS si fondava, *inter alia*, sulle seguenti osservazioni: la persona offesa aveva ritrattato le accuse (verbale s.i.t. del 04/04/2013) e nel periodo tra la denuncia-querela e la verbalizzazione della p.o., non vi erano stati episodi violenti; al momento in cui Polizia e Carabinieri operarono la notte del 25 novembre, non vi era né vi poteva essere percezione chiara della imminenza e gravità del pericolo.

²⁵ § 8 *partially dissenting opinion* SPANO

Ma non é tutto, visto che nella sentenza non sono nemmeno richiamati i parametri indicati in *OPUZ* relativi alle difficoltà delle attività di polizia nella società attuale, all'imprevedibilità della condotta umana e alle scelte operative da effettuarsi in termini di priorità e di risorse: non é dunque chiaro quale tipo di misure conformi alla Convenzione la polizia avrebbe potuto applicare la notte del 26 novembre per evitare la tragedia.

Di certo, in assenza di ogni prova o denuncia di violenza, la Polizia non avrebbe potuto arrestare TALPIS, nè tantomeno avrebbe potuto trattenerlo in ospedale o arrestarlo per ubriachezza.

Per SPANO l'aggressione mortale di quella sera, motivata com'era da un comportamento umano imprevedibile e collerico, piuttosto che da ininterrotte e ripetute minacce di morte, non avrebbe potuto essere ragionevolmente prevista dalla Polizia.

In sintesi, la dottrina degli obblighi positivi non può porre rimedio a tutte le violazioni di diritti umani che avvengono nella sfera privata, a meno di dover ritenere superate le considerazioni sul giusto processo, principio anch'esso sancito dalla Convenzione.

Quanto alla violazione dell'articolo 14, come affermato nella sentenza *OPUZ*, é « *la passività giudiziaria generalmente discriminatoria* » che « *creando un clima favorevole alla violenza domestica comporta una violazione dell'articolo 14...* »; per passività dovendosi intendere non una mera disfunzione o ritardo nella gestione della violenza da parte delle autorità, bensì una reiterata tolleranza di tale violenza frutto di un atteggiamento discriminatorio quando il soggetto denunciante é una donna. In considerazione di tale 'alta soglia' e delle precedenti sentenze emesse nei confronti dell'Italia (in particolare nel caso *RUMOR*), SPANO non ravvisa prove sufficienti che dimostrino una passività discriminatoria generale del tipo precedentemente stabilito dalla giurisprudenza della Corte.

A tal fine richiama il caso *OPUZ* in cui (vedi infra) la Corte aveva ravvisato una insensibilità complessiva del sistema giudiziario e conseguente impunità per gli aggressori.

Nel precedente italiano invece (*RUMOR*), era stato accertato che le autorità avevano posto in essere un quadro normativo che consentiva loro di adottare appropriate misure nei confronti degli autori di violenza domestica.

Pertanto, anche richiamando le conclusioni del Relatore Speciale dell'ONU (2012) secondo cui il quadro normativo in Italia « *fornisce in modo ampio protezione sufficiente dalla violenza contro le donne* », il Giudice europeo ritiene non vi sia stata violazione dell'articolo 14, apparendo il quadro normativo efficace malgrado non tutte le misure da esso previste siano state utilizzate nella fattispecie.

2.2 I precedenti: caso OSMAN c. Regno Unito.

Nell'opinione parzialmente dissenziente, il Giudice fa ampio richiamo al cd. 'test *OSMAN*', ovvero ai parametri enucleati dalla Corte di Strasburgo nella sentenza

emessa nel caso *OSMAN c./Regno Unito*²⁶ per valutare la sussistenza della responsabilità dello Stato per omessa adozione di misure di protezione nei confronti delle persone offese, in violazione dell'articolo 2 della Convenzione.

Il ricorso aveva ad oggetto le doglianze di una madre e di suo figlio nei confronti delle autorità nazionali, ritenute colpevoli di non aver compreso - malgrado innumerevoli segnali premonitori - la minaccia grave che incombeva sulla loro famiglia per effetto dei comportamenti persecutori di un insegnante nei confronti di OSMAN Ahmet, verso il quale aveva sviluppato un'ossessione amorosa. Tale malsana attrazione aveva spinto l'insegnante a comportamenti deliranti (es. aveva deliberatamente assunto il cognome del ragazzo), molesti e persecutori (appostamenti nelle vicinanze dell'abitazione del ragazzo) ed infine delittuosi (atti vandalici nei confronti di componenti la famiglia dell'alunno, diffamatori nei confronti di un compagno di classe del giovane).

Ad un certo punto, malgrado le inchieste interne della scuola, gli interventi del direttore, le indagini della Polizia, la vicenda era degenerata, soprattutto a seguito dell'allontanamento dell'insegnante dalla scuola e del suo definitivo licenziamento; fino a quando l'uomo, dopo vari appostamenti presso l'abitazione del giovane, lo aveva aggredito e ferito gravemente e ne aveva ucciso il padre; quindi, recatosi presso l'abitazione del direttore della scuola, aveva ferito quest'ultimo ed ucciso il di lui figlio.

Per poter valutare se le autorità avessero fatto tutto ciò che da esse si poteva legittimamente attendere per impedire la concretizzazione del rischio certo ed immediato per la vita, di cui esse avevano o avrebbero dovuto avere conoscenza, la Corte passa in rassegna le circostanze particolari della fattispecie²⁷.

Per prima cosa, la Corte osserva che la Polizia era stata avvisata, in occasione di 5 riunioni, delle inquietudini della scuola a causa dell'atteggiamento malsano dell'insegnante verso OSMAN Ahmet ed aveva appreso in particolare di alcuni graffiti, del furto di dossier scolastici, del cambiamento di cognome dell'insegnante: ma tutto questo, a giudizio della Corte, non poteva allarmare la Polizia né far ritenere il rischio che l'insegnante avrebbe potuto attentare all'integrità sessuale o alla vita del giovane. L'insegnante era stato inoltre interrogato in merito ai graffiti ed al furto dei dossier scolastici ed aveva negato ogni responsabilità. Inoltre era stato sottoposto a tre visite da parte di un medico psichiatra che aveva escluso una sua insanità mentale o una propensione alla violenza, tanto che era stato autorizzato a riprendere il lavoro, dal quale per un certo periodo era stato sospeso.

In ordine ad una serie di atti di vandalismo contro la proprietà degli OSMAN, la Corte osserva che essi non erano con certezza ascrivibili all'insegnante, nè potevano essere qualificati come minaccia alla vita. Quanto poi alle affermazioni di una volontà distruttiva e/o omicidaria fatte ad agenti di polizia in tre occasioni, la Corte osserva che non erano comunque indirizzate alla famiglia OSMAN.

²⁶ Ricorso n.23452/94, sentenza della Grande Chambre del 28 ottobre 1998

²⁷ Da § 117 a § 122 della sentenza

In definitiva, la Corte ritiene che i ricorrenti non siano riusciti a indicare il momento decisivo a partire dal quale si può ritenere che la polizia sapeva o avrebbe dovuto sapere che la loro vita era realmente ed immediatamente minacciata. Nemmeno si può ritenere che, qualora la polizia avesse saputo interpretare l'esistenza di un rischio reale ed immediato per la famiglia OSMAN ed avesse adottato misure quali una perquisizione domiciliare nei confronti dell'insegnante, o il suo internamento in base alla legge sulla sanità mentale, o avesse svolto indagini più approfondite, tali misure avrebbero indotto un tribunale nazionale a condannare o ad internare il prevenuto.

In definitiva, sancisce la Corte, poiché la Polizia deve adempiere alle proprie funzioni in maniera compatibile con i diritti e le libertà degli individui, nel caso concreto essa non può essere biasimata per avere accordato peso alla presunzione di innocenza o per non aver proceduto a perquisire o arrestare, tenuto conto che al momento dei fatti non vi era un sufficiente grado di sospetto.

Per tali ragioni, la Corte esclude la violazione dell'articolo 2.

Riconosce viceversa esservi stata violazione dell'art.13²⁸ a seguito del rigetto da parte della Corte d'Appello, per ragioni di ordine pubblico, dell'azione civile per colpa intentata contro la Polizia dai ricorrenti, ritenendo che l'applicazione della regola di esonero dalla responsabilità per colpa riconosciuta dal Regno Unito alla Polizia, comporti una restrizione sproporzionata al diritto di accesso ad un tribunale.

2.3 I precedenti: caso OPUZ c. Turchia.

E' stato un caso di violenza domestica di estrema gravità ed i principi affermati nella sentenza della Corte di Strasburgo che sancì la condanna della Turchia²⁹ sono a più riprese richiamati nella sentenza TALPIS.

Nella vicenda *OPUZ* la Corte mise in luce la sostanziale indifferenza delle autorità turche nei confronti delle sofferenze della vittima e delle sue richieste di aiuto, sullo sfondo di un ordinamento e di una cultura sottostante improntata a discriminazione basata sul sesso.

Il ricorso fu presentato da una donna vittima delle violenze e degli atti persecutori posti in essere nell'arco di 13 anni (dal 1995 al 2008) dal coniuge nei confronti di lei stessa e della propria madre, culminati nell'uccisione di quest'ultima, ritenuta dall'aggressore la principale responsabile di ingerenze nel ménage familiare e dell'allontanamento definitivo della moglie.

All'esito del processo, l'uomo era stato condannato ma subito posto in libertà provvisoria in attesa del processo d'appello. Aveva continuato a minacciare la moglie ed il nuovo compagno di lei anche dopo la presentazione del ricorso alla Corte EDU, tanto che l'avvocato della ricorrente aveva informato la Corte (con

²⁸ Art.13 della Convenzione : « *Diritto a un ricorso effettivo. Ogni persona i cui diritti o le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali* ».

²⁹ Sentenza della III Sezione del 9 giugno 2009, divenuta definitiva in data 09/09/2009 (ricorso n.33401/2002 presentato in data 15 luglio 2002)

lettera del 14 novembre 2008) che la donna si trovava esposta ad un rischio immediato in quanto le autorità non avevano adottato alcuna misura per proteggerla dall'ex marito. Il Governo turco, sollecitato dalla Corte, in data 21 novembre 2008 comunicava le specifiche misure finalmente adottate dalla Polizia: fotografie e impronte digitali del prevenuto erano state diffuse nei commissariati della regione al fine di consentirne l'arresto qualora fosse stato reperito nei pressi del domicilio della ricorrente.

Per come prospettato nel ricorso, le due donne avevano denunciato a più riprese gli atteggiamenti dell'uomo chiedendo misure di protezione; in alcune circostanze esse avevano ritirato le accuse (la ricorrente affermerà che entrambe erano state indotte a ciò dalle minacce dell'uomo); per questo motivo, così sosteneva il Governo, l'autorità giudiziaria e la Polizia non avevano potuto adottare misure di protezione efficaci pur avendo indagato l'uomo per i fatti criminosi posti in essere.

La Corte, all'esito dell'esame minuzioso della normativa nazionale, dei principi affermati a livello internazionale e delle conclusioni del Comitato CEDAW³⁰ e di AMNESTY INTERNATIONAL, perviene a ritenere lo Stato turco inadempiente all'obbligo di garantire protezione alle vittime di violenza domestica e di apprestare adeguate misure cautelari nei confronti degli aggressori. Per due ordini: a) quanto all'accampata impossibilità di procedere a seguito di remissione della querela, la Corte sancisce che tale limite normativo non deve inibire una seria risposta dell'autorità giudiziaria verso manifestazioni di violenza grave e reiterata, almeno a certe condizioni (gravità, reiterazione, vulnerabilità della vittima, uso di armi bianche e da fuoco); b) le autorità turche non avevano adottato le misure necessarie a scongiurare il rischio di un pericolo imminente e concreto per la vita e l'incolumità delle persone, avendo anzi dimostrato un atteggiamento di passività.

Tale atteggiamento aveva creato un ambiente di sostanziale impunità per il reo, così dissuadendo le vittime dal perseverare nella richiesta punitiva; inoltre, da un lato la Polizia aveva rivelato, in questo come in altri casi (riportati dal Comitato CEDAW) un atteggiamento di tipo mediatore inteso a far rientrare i dissidi nell'alveo familiare piuttosto che a perseguirne il colpevole; dall'altro l'autorità giudiziaria aveva manifestato di voler considerare le denunce quasi una propaggine delle cause divorzili.

In conclusione, pur riconoscendo che a seguito delle raccomandazioni inviate al Governo turco, erano state prese misure idonee ad evitare ulteriore pregiudizio alla ricorrente, la Corte aveva riconosciuto la violazione degli articoli 2, 3 e 14.

Quanto al principio di cui all'art.2, la Corte sottolinea che esso obbliga lo Stato non soltanto ad astenersi dal provocare la morte in maniera volontaria e irregolare, ma altresì ad adottare una legislazione penale idonea a dissuadere dal commettere attentati contro la persona, attraverso la prevenzione, la repressione, la punizione delle violazioni.

³⁰ « Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women », adottata nel 1979 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Questo può significare, in certe circostanze, porre a carico delle autorità l'obbligazione positiva di adottare preventivamente delle misure di ordine pratico per proteggere l'individuo la cui vita è minacciata dai comportamenti criminali altrui³¹; sempre che tale obbligazione non rappresenti un fardello eccessivo, avuto riguardo alle difficoltà per la polizia di esercitare le sue funzioni nelle società contemporanee, all'imprevedibilità del comportamento umano ed alle scelte operative da fare in termini di priorità e di risorse.

Per poter dire che vi era un'obbligazione positiva, occorre verificare che le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere in quel momento che un determinato individuo era minacciato in maniera reale ed immediata nella sua vita a causa di atti criminali di un terzo, e che esse non hanno adottato le misure che da un punto di vista ragionevole, avrebbero potuto ovviare a tale rischio.

In conclusione, alla luce della lunga sequela di eventi delittuosi, consistiti in aggressioni, violenze fisiche, lesioni personali, minacce di morte, appostamenti, ecc. posti in essere dal prevenuto, la Corte conclude ritenendo che effettivamente le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere, in quel momento, che le due donne erano minacciate in maniera reale ed immediata nella loro vita per effetto degli atti criminali dell'uomo.

Discende da analoghe considerazioni anche la violazione dell'art.3 della Convenzione, posto che la ricorrente, persona riconosciuta come « vulnerabile », aveva effettivamente subito maltrattamenti aventi quel minimo di gravità che la Corte esige (valutato in base all'insieme delle circostanze del caso, della natura e contesto del trattamento, della durata e degli effetti fisici e mentali provocati). Anche su questo piano, la Corte stima che la reazione delle autorità al comportamento del marito della ricorrente sia stata manifestamente inadatta rispetto alla gravità delle infrazioni da costui perpetrate³² e che le decisioni giudiziarie adottate siano state inefficaci e prive di effetto preventivo e dissuasivo.

Quanto infine alla violazione dell'art.14, la Corte rileva che benché il diritto interno in vigore all'epoca dei fatti non apparisse discriminatorio (essendosi la Turchia conformata alle norme internazionali relative allo status delle donne) e malgrado l'adozione di una legge che prevede misure consacrate alla protezione delle donne; tuttavia l'indifferenza manifestata dalla giustizia e l'impunità di cui godono gli aggressori, riflettono una mancanza di determinazione delle autorità a prendere misure appropriate per rimediare alla violenza domestica³³.

In conclusione, la Corte riconosce che l'atteggiamento di passività dimostrato dalle autorità turche aveva garantito al prevenuto un clima di impunità e alla vittima la sensazione di essere abbandonata a sé stessa ed impotente.

³¹ Vedasi precedente *Osman c. Regno Unito*, già citato.

³² Viene citato il precedente "*Ali e Ayse Duran c. Turchia*", n.42942/02, 8 aprile 2008

³³ Viene richiamata la Raccomandazione generale n.19 del Comitato della CEDAW, riportata al §74 della sentenza, dove si evidenzia, *inter alia*, che la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW appunto) è stata ratificata dalla Turchia in data 19 gennaio 1986.

3. Una sentenza difforme: caso RUMOR c.Italia

Come evidenziato nel capitolo II, le conclusioni cui perviene il Giudice SPANO nel caso TALPIS, da un lato, consentono un approccio più realistico alle peculiarità della fattispecie ed alle concrete possibilità di azione della Polizia; dall'altro, si riallacciano ai principi del precedente arresto della Corte EDU nel caso *RUMOR c.Italia*³⁴.

3.1 Il ricorso e la decisione della Corte di Strasburgo.

All'origine della causa, vi era il ricorso ex art.34 della Convenzione di una donna italiana che lamentava di non aver ricevuto protezione e sostegno da parte delle autorità nazionali, in violazione dell'art.3, dopo le violenze patite dall'ex compagno che le avevano causato angoscia e timore; affermava inoltre di essere stata discriminata in quanto donna.

Il suo rapporto di convivenza con un cittadino di origine keniota, già minato da incomprensioni e dalla depressione dell'uomo, era giunto ad un punto di non ritorno il 16 novembre 2008 quando il compagno l'aveva percossa, minacciata con un coltello e un paio di forbici e chiusa a chiave nell'appartamento. In ospedale, le erano stati diagnosticati stato di shock, commozione cerebrale, ferite al capo e contusioni in tutto il corpo.

L'uomo fu arrestato per tentato omicidio, sequestro di persona, violenza aggravata e minacce e, il 2 aprile 2009, condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione (pena in seguito ridotta dalla Corte d'appello di Venezia ad anni 3 e mesi 4).

Il Tribunale per i Minorenni di Venezia concesse l'affidamento esclusivo dei figli alla donna (in data 15.05.2009) e dichiarò la decadenza dalla potestà genitoriale dell'uomo, vietandogli qualsiasi rapporto con la prole.

Con il proprio ricorso, la ricorrente si doleva della concessione degli arresti domiciliari all'ex compagno (da parte della Corte d'appello in data 18 giugno 2010) da scontarsi presso un centro di accoglienza sito a soli 15 km dall'abitazione in cui lei viveva con i figli; situazione che le creava costante angoscia e timore del ripetersi delle violenze da parte dell'ex convivente.

Nel definire la cornice normativa internazionale in tema di protezione dalla violenza domestica, la Corte fa secco rinvio alla sintesi contenuta in *OPUZ c.Turchia*, limitandosi a riportare la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 30 aprile 2002³⁵ sulla protezione delle donne dalla violenza, in cui si esortano gli Stati membri ad introdurre, sviluppare e migliorare le politiche nazionali contro la violenza, a considerare reato le gravi violenze nei confronti delle donne (quali violenza sessuale e stupro, abuso della vulnerabilità di vittime in stato di gravidanza, indifese, malate, disabili o dipendenti), a qualificare come reato tutte le forme di violenza all'interno della famiglia (prevedendo l'applicabilità di provvedimenti temporanei finalizzati a proteggere le vittime, vietare all'autore del

³⁴ Sentenza del 27 maggio 2014, definitiva in data 27 agosto 2014 (ricorso n.72964/10)

³⁵ Raccomandazione Rec(2002)5 del 30 aprile 2002

reato di contattare, comunicare o avvicinarsi alla vittima, di risiedere in determinati luoghi e frequentarli), a considerare reato qualsiasi violazione alle misure cautelari imposte.

La Corte esamina quindi la vicenda sotto l'angolo di applicazione dell'art.3 e, per prima cosa, ribadisce il principio che il maltrattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità, la cui valutazione dipende da tutte le circostanze del caso, quali la natura e il contesto del trattamento, la durata, gli effetti fisici e mentali e, in alcuni casi, il sesso, l'età e le condizioni di salute della vittima³⁶. Richiama l'articolo 1 che, in combinato disposto con l'articolo 3, impone agli Stati l'obbligo positivo di assicurare alle persone sottoposte alla loro giurisdizione protezione da qualsiasi forma di maltrattamento, anche perpetrato da privati³⁷, anche attraverso misure idonee a prevenire i maltrattamenti di cui le autorità erano, o avrebbero dovuto essere, a conoscenza³⁸. Per quanto non sia compito della Corte di sostituirsi alle autorità nazionali nella scelta di tali misure, essa deve però assicurare che l'obbligo dello Stato di proteggere le persone sia adeguatamente adempiuto, in omaggio alla Convenzione che mira a garantire non diritti teorici o illusori, ma diritti pratici ed effettivi.

Nell'applicare i principi così elaborati alla fattispecie concreta, la Corte riconosce che la ricorrente era una persona vulnerabile (viste le lesioni subite ad opera dell'ex partner) e che sicuramente aveva subito un maltrattamento ai sensi dell'art.3.

Alla questione se le autorità statali abbiano adempiuto al loro obbligo di protezione ai sensi dell'art.3, la Corte osserva che le autorità, vale a dire i carabinieri, i pubblici ministeri e i tribunali interni non sono rimasti passivi dopo l'episodio del 16 novembre 2008. L'ex compagno della ricorrente era stato immediatamente arrestato e posto in custodia cautelare per tentato omicidio, sequestro di persona, violenza aggravata e minacce e l'intero procedimento penale si era svolto con la dovuta rapidità fino alla sentenza di condanna.

Per quanto si possa comprendere l'apprensione e l'angoscia della vittima nel sapere che l'ex compagno aveva ottenuto gli arresti domiciliari a pochi chilometri dalla propria abitazione, la Corte rileva che tale sistemazione era stata attentamente valutata dalla Corte d'appello e decisa previo sopralluogo dei Carabinieri.

Quanto alla mancata informazione alla ricorrente in ordine alla concessione degli arresti domiciliari o alla liberazione dell'imputato, la Corte osserva che nessun principio della Convenzione impone agli Stati membri l'obbligo di rendere edotta la

³⁶ Nella sentenza vengono richiamati i precedenti arresti : Costello Roberts c. Regno Unito, 25 marzo 1993, § 30, Serie A n. 247 C; Opuz c. Turchia, n. [33401/02](#), § 158, 9 giugno 2009; ed Eremia c. Repubblica di Moldavia, n. [3564/11](#), § 48, 28 maggio 2013

³⁷ Nella sentenza vengono richiamati i precedenti arresti : A. c. Regno Unito, 23 settembre 1998, § 22, Reports of Judgments and Decisions 1998 VI; Opuz, sopra citato, § 159; ed Eremia, sopra citato, § 48

³⁸ Nella sentenza vengono richiamati i precedenti arresti : Osman c. Regno Unito, 28 ottobre 1998, § 116; E. e altri c. Regno Unito, n. [33218/96](#), § 88, 26 novembre 2002; e J.L. c. Lettonia, n. [23893/06](#), § 64, 17 aprile 2012)

vittima di maltrattamenti dell'evoluzione dei procedimenti penali nei confronti dell'autore del reato, né dell'eventuale liberazione condizionale o del trasferimento agli arresti domiciliari. Tali informazioni, osserva ancora la Corte, in base alla legge italiana devono essere fornite alla vittima di reato costituitasi parte civile nel procedimento, scelta che la ricorrente non aveva fatto.

La Corte prende poi spunto dallo scambio di mail (posteriore alla condanna) tra la ricorrente e l'ex compagno, dalla disponibilità da lei dimostrata ad incontrarlo, dall'assenza di nuovi episodi di violenza o minaccia a seguito della concessione degli arresti domiciliari e della liberazione dell'uomo; a comprova del clima sostanzialmente tranquillo e armonioso che si era finalmente instaurato tra i due.

Conclude dunque la Corte che « *le autorità avevano posto in essere un quadro giuridico che consentiva loro di adottare delle misure nei confronti delle persone accusate di violenza domestica e che tale quadro era stato effettivo nel punire l'autore del reato di cui la ricorrente era stata vittima e nell'impedire il ripetersi di violenti attentati alla sua integrità fisica* »: non vi era stata violazione né dell'articolo 3 né dell'articolo 14 della Convenzione.

4. Un nuovo caso all'esame della Corte EDU.

È attesa con grande interesse la pronuncia della Corte dei Diritti dell'Uomo su un nuovo caso di maltrattamenti in famiglia sfociati nell'omicidio di un minore ad opera del padre nel corso di un incontro protetto; a ricorrere alla Corte di Strasburgo è la madre del piccolo che lamenta le “*gravissime inosservanze da parte dello Stato italiano degli obblighi di protezione (sostanziali e procedurali) ai sensi dell'art.2 CEDU...*”³⁹.

Se è facile intuire che l'orientamento della Corte si porrà sulla scia delle precedenti pronunce quanto all'interpretazione dei principi incastonati negli articoli 2 e 3 della Convenzione, appare arduo fornire anticipazioni su come valuterà l'adempimento dell'obbligo positivo delle autorità nazionali di proteggere la vita e l'incolumità delle persone sottoposte alla giurisdizione dello Stato.

4.1 L'omicidio di BARAKAT SHADY Federico per mano del padre.

Il caso riguarda l'omicidio del piccolo Federico di soli 8 anni perpetrato dal padre, cittadino egiziano, in occasione di un incontro “protetto” negli uffici di una Azienda Sanitaria Locale della provincia milanese, il 25 febbraio 2009.

Nel proprio ricorso la madre parla di “*tragedia annunciata*”, riferendosi alla conflittuale separazione dal padre di Federico (con cui aveva intrattenuto una relazione sentimentale a partire dal 1999) dovuta alla crescente aggressività dell'uomo, oggetto di numerose denunce penali. A causa delle dinamiche della separazione, il Tribunale per i Minorenni con provvedimento del 5-6.02.2007 aveva disposto l'affidamento del bambino al Comune di residenza, pur mantenendolo collocato presso la madre, affinché l'ente territoriale predisponesse, di concerto con

³⁹ Il ricorso è stato presentato alla Corte EDU in data 04/09/2015

l'A.S.L., *“idonei sostegni educativi ed ogni opportuno controllo”* e regolamentasse i rapporti tra il minore ed il padre avendo cura che avvenissero in spazio protetto, con frequenza settimanale (2 ore per settimana), alla presenza di un assistente sociale, uno psicologo, un educatore dei servizi sociali.

Ma nei due anni in cui questi incontri si svolsero, il genitore non cambiò atteggiamento e divenne semmai più aggressivo e persecutorio nei confronti dell'ex compagna, mostrando insofferenza e sfiducia verso l'operato dei Servizi sociali che presidiavano gli incontri.

Tale atteggiamento dell'uomo era ulteriormente aggravato dalla sua condizione personale, in quanto affetto da disturbo di personalità, aduso al consumo di psicofarmaci e sostanze stupefacenti, incline a comportamenti antisociali.

Stando al ricorso, la donna avrebbe più volte segnalato le sue paure all'assistente sociale ed alla psicologa, senza successo; anche le denunce penali sarebbero cadute nel vuoto, ad eccezione di una denuncia per minacce e violazione agli obblighi di mantenimento (il cui processo sarebbe iniziato a marzo 2009). L'ultima denuncia la donna l'aveva presentata il 26.01.2009, segnalando come la situazione si stava ulteriormente aggravando, con l'ex partner che telefonava a casa a tutte le ore del giorno e della notte, la seguiva in macchina, la controllava.

Il giorno 25 febbraio 2009, si consumava la tragedia: nel corso di un incontro protetto presso l'A.S.L., approfittando dell'attimo in cui l'educatore incaricato di accompagnarlo si era allontanato, l'uomo colpiva il figlio con un colpo d'arma da sparo e dieci colpi di arma bianca (pistola e coltello che aveva portato indisturbato con sé), quindi si suicidava.

4.2 L'esaurimento delle vie interne e il ricorso alla corte.

In Italia, la vicenda ebbe risvolti processuali tortuosi e sofferti.

Il procedimento penale avviato a seguito di denuncia-querela della madre della piccola vittima nei confronti di assistente sociale, psicologo, ed educatore in servizio presso la struttura pubblica per concorso colposo in omicidio doloso (40 e 589 c.p.), fu oggetto di richiesta di archiviazione da parte del P.M..

Ad essa fece seguito l'opposizione della madre superstite e la conseguente imputazione 'coatta' da parte del G.I.P..

La sentenza di assoluzione pronunciata in esito al giudizio abbreviato (in data 10.02-24.02.2012), pur riconoscendo che sussisteva la situazione di pericolo più volte denunciata dalla donna, stabilì che gli imputati ricoprivano sì una *“posizione di garanzia”* ma soltanto ai fini della *“tutela dello sviluppo del minore e del suo bisogno di crescita”* con la conseguenza che *“non vi è alcuna specifica limitazione della potestà genitoriale, né vi è altra specificazione al di fuori di interventi di sostegno educativo, scolastico, psicologico a favore del minore”*; infine, non vi era alcun segnale - precedente ai fatti - di una volontà omicida dell'uomo nei confronti del figlio.

La Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza G.U.P, pronunciò sentenza di condanna (in data 17.07 - 14.10.2013) nei confronti di uno solo degli indagati (la psicologa) riconoscendo che la mancata vigilanza, fonte della responsabilità penale, riguardava il rapporto tra padre e figlio, in cui il primo *“mostrava plurimi connotati di attentato all'incolumità psico-fisica di Federico e, nei cui confronti, massima doveva essere la sorveglianza nei momenti del colloquio”*. Concludeva la Corte affermando che le omissioni, le lacune, le carenze dell'ente affidatario erano state determinanti a creare l'evento.

Pronunciando definitivamente, la Corte di Cassazione annullò senza rinvio⁴⁰ la sentenza impugnata, ritenendo che la posizione di garanzia gravante sugli imputati non contemplava un obbligo di protezione del piccolo Federico rispetto al pericolo di aggressioni fisiche da parte del padre.

Ora la madre, dopo aver esperito tutte le vie di ricorso interne, chiede alla Corte EDU di accertare che vi fu da parte delle autorità statali violazione dell'obbligazione positiva di cui all'art.2 della Convenzione, di garantire protezione alle persone che vivono sotto la giurisdizione dello Stato; e, dal punto di vista procedurale, insufficienza e superficialità del procedimento diretto ad accertare le responsabilità personali per la morte del figlio.

Nel ricorso si afferma che entrambe le condizioni delineate dalla Corte EDU nel caso *OSMAN c. Regno Unito* sono soddisfatte, segnatamente: a) prevedibilità degli atti violenti ai danni del minore, il cui rischio le autorità conoscevano o dovevano conoscere, essendovi stati numerosi e preoccupanti indicatori oggettivi, concreti e specifici della pericolosità dell'uomo, ben conosciuti sia ai servizi sociali che alle autorità di polizia; b) ragionevolezza delle misure da adottare per scongiurare la materializzazione del rischio, che potevano consistere nella riduzione o sospensione degli incontri protetti e, comunque, nell'adozione di misure di protezione che mai furono adottate nemmeno a seguito delle numerose denunce penali.

La ricorrente ha richiesto alla Corte di disporre la trattazione prioritaria della causa, in conformità all'art.41 del Regolamento di procedura della Corte⁴¹, trattandosi di ricorso per violazione di un *“core right”* (art.2) sotto il duplice profilo procedurale e sostanziale⁴².

Con comunicato del 9 novembre 2017, la Corte ha posto le seguenti questioni al Governo italiano ed alla parte privata: 1) se il diritto alla vita del figlio della ricorrente, consacrato dall'art.2, sia stato violato nella fattispecie; 2) se le autorità

⁴⁰ Sentenza del 27.1 – 6.03.2015, n.156

⁴¹ Rule 41. « *Order of dealing with cases In determining the order in which cases are to be dealt with, the Court shall have regard to the importance and urgency of the issues raised on the basis of criteria fixed by it. The Chamber, or its President, may, however, derogate from these criteria so as to give priority to a particular application* ».

⁴² La documentazione relativa alla presentazione del ricorso e la richiesta della Corte al Governo italiano di riferire sulla vicenda, sono state gentilmente concesse dal Prof. Bruno NASCIMBENE, Ordinario di Diritto dell'Unione europea presso l'Università di Milano e patrocinatore della ricorrente.

italiane abbiano adottato tutte le misure che, ragionevolmente, avrebbero potuto essere adottate dalle stesse al fine di impedire la morte del bambino; 3) se, per quanto attiene alle garanzie procedurali del diritto alla vita, le indagini effettuate dalle autorità nazionali abbiano soddisfatto i requisiti dell'articolo 2 della Convenzione.

5. Conclusioni: cosa è cambiato nel frattempo a livello normativo?

Nel frattempo, a distanza di qualche anno dai tragici epiloghi delle vicende *BARAKAT* e *TALPIS*, molto è stato fatto a livello legislativo per assicurare tutela e protezione alle vittime della violenza domestica.

Ci si riferisce in particolar modo alla trasposizione, con Decreto Legislativo del 15 dicembre 2015 n.212, della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 recante “*Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato*”.

La Direttiva “Vittime”, che al Considerando n.9 definisce il reato come “... *una violazione dei diritti individuali delle vittime*” e non un mero torto alla società, ha imposto un ruolo nuovo e fondamentale della vittima nel corso del procedimento penale e del processo, ruolo che in precedenza era solo eventuale e di contorno alle figure processuali principali.

Particolare considerazione la Direttiva riserva alla *violenza nelle relazioni strette*, definita (considerando n.18) come quella commessa “*dall'attuale o ex coniuge o partner della vittima o da un altro membro della sua famiglia, a prescindere dal fatto che l'autore del reato conviva o abbia convissuto con la vittima*”. Trattandosi di un problema sociale serio e spesso nascosto, in grado di causare gravi traumi fisici e psicologici essendo l'autore del reato persona di cui la vittima dovrebbe potersi fidare, le vittime di tali forme di violenza, molto spesso donne la cui situazione può essere peggiore se dipendenti dall'autore del reato sotto il profilo economico, sociale o del diritto di soggiorno, “*possono aver bisogno di speciali misure di protezione*”.

Scopo della Direttiva e della normativa di trasposizione, è garantire che le vittime di reato ricevano *informazione, assistenza e protezione* adeguate e possano *partecipare* ai procedimenti penali⁴³.

Orbene, proprio attraverso l'analisi delle vicende *RUMOR* e *TALPIS*, è possibile comprendere l'importanza delle innovazioni legislative che, all'epoca di quelle vicende umane, mancavano.

5.1 Obblighi di informazione, comunicazione e prevenzione speciale.

Dalla vicenda *TALPIS*, si comprende quanto importante sia: a) l'informazione della persona offesa in ordine ai propri diritti (specie se la vittima è straniera o proveniente

⁴³ Il D.Lgs.212/2015 ha modificato 8 articoli del codice di procedura penale (artt. 90, 134, 190-bis, 351, 362, 392, 398, e 498 c.p.p.) ed ha introdotto 4 nuovi articoli (artt. 90-bis, 90ter, 90-quater e 143-bis c.p.p.) e 2 norme di attuazione (tra cui l'art. 107-ter disp. att. c.p.p.).

da paesi extranee che discriminano la donna); b) l'utilizzo di una lingua a lei conosciuta e di un linguaggio comprensibile affinché possa comprendere il tenore delle proprie dichiarazioni, le conseguenze che ne possono derivare, i propri diritti processuali.

A tal proposito, il D.Lgs.n.212/2015 (art.1 comma I, lett.b) ha introdotto precisi obblighi informativi in favore delle persone offese, fin dal primo approccio con gli inquirenti.

Così, l'*art.90-bis c.p.p.* prevede che alla persona offesa vengano fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni riguardanti⁴⁴: le modalità di presentazione della denuncia/querela, il diritto a conoscere la data e il luogo del processo e, se costituita parte civile, il diritto a ricevere notifica della sentenza; la facoltà di ricevere comunicazioni del procedimento; le autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento e la facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione; la facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato⁴⁵; la facoltà di avvalersi dell'interpretazione e traduzione degli atti del processo; le misure di protezione e assistenza sul territorio, presso strutture sanitarie, centri antiviolenza, case famiglia, case rifugio; la facoltà di ottenere il risarcimento del danno e il rimborso delle spese legali; la possibilità che il procedimento venga definito con remissione della querela o mediazione; le facoltà ad essa spettanti in caso di richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova (*art.168-bis c.p.*) o nel caso in cui sia applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (*art.131 bis c.p.*)

Con l'*art.143-bis c.p.p.* (introdotto dall'art.1 comma I lett.d D.Lgs.212/2015) si prevede la nomina di un interprete quando occorra tradurre uno scritto in lingua o dialetto stranieri, quando la persona che deve rendere dichiarazioni non conosce la lingua italiana, quando essa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita da interprete (assistenza che può essere assicurata anche tramite l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza).

La persona offesa ha inoltre diritto alla traduzione gratuita di atti o parti di essi contenenti informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti.

All'*art. 90-quater c.p.p.* (introdotto dall'art.1 comma I lett. b D.Lgs.212/2015) sono stabiliti i criteri di individuazione della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità, che va desunta: dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza

⁴⁴ Tali obblighi informativi si aggiungono a quanto già stabilito dall'art.101 c.p.p. in base al quale, al momento dell'acquisizione della notizia di reato, P.M. e P.G. informano la P.O. della facoltà di nominare un difensore di fiducia e della possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato a norma dell'art.76 T.U. spese di giustizia D.P.R. 115/2002 (e succ.modif.).

⁴⁵ L'art.76 comma 4-ter D.P.R.30.05.2002 n.115 T.U. spese di giustizia prevede che la persona offesa dei reati di cui agli artt.572, 583 bis, 609-bis, quater e octies e 612 bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dei reati di cui agli artt.600, 600 bis, ter e quinquies, 601, 602, 609 quinquies e undecies, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dallo stesso decreto (€.11.528,41).

psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede; dovendosi però tener conto anche se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.

Tale condizione soggettiva assume rilievo al momento dell'escussione della persona offesa: Polizia giudiziaria e Pubblico ministero devono infatti avvalersi dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, documentando l'atto mediante riproduzione audiovisiva (*artt.351 comma 1-ter 2° e 3° periodo, 362 comma 1-bis 2° e 3° periodo, 134 comma 4 c.p.p.*); possono in ogni caso ricorrere a incidente probatorio per assumerne le dichiarazioni *una tantum* evitando il pericolo di vittimizzazione secondaria (*art.392 comma 1bis ultima parte*).

Dalla vicenda *RUMOR*, si comprende quanto importante sia per la vittima supersistite di violenza domestica l'essere supportata da una serie di presidi e di garanzie, sia nel corso del procedimento, sia dopo la conclusione del processo.

Oggi, l'*art.90-ter c.p.p.* (introdotto dall'*art.1 comma I lett.b D.Lgs.212/2015*) assicura che nei procedimenti commessi con violenza alla persona, siano immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della P.G., i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, e sia data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato alla misura di sicurezza detentiva (salvo che risulti il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato).

Già l'*art. 299 comma 2bis c.p.p.*⁴⁶ prevedeva l'obbligo di comunicazione dei provvedimenti di revoca o sostituzione delle misure di cui agli *artt.282bis* (misure di allontanamento dalla casa familiare), *282ter* (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), *283* (divieto ed obbligo di dimora), *284* (custodia cautelare in carcere), *285* (arresti domiciliari) e *286* (custodia cautelare in luogo di cura) c.p.p. - applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona - ai servizi socio-assistenziali, e al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla stessa persona offesa.

A ciò si aggiunga che anche le richieste di revoca o sostituzione delle misure cautelari coercitive sopra richiamate, applicate nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, siano essere proposte dal P.M. o dall'indagato (salvo che in sede di interrogatorio di garanzia), devono essere notificate a cura della parte richiedente, a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in

⁴⁶ Inserito con D.L.14 agosto 2013 n.93 recante « *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province* », convertito in L.15 ottobre 2013 n.119

manca di questa, alla persona offesa ai sensi dell'art.299 comma 3 c.p.p.⁴⁷. Difensore e persona offesa possono presentare memorie nel termine di due giorni successivi alla notifica, decorso il quale, il giudice procede. In caso di inosservanza dell'obbligo di notifica, la persona offesa potrà dedurre con ricorso per cassazione l'inammissibilità dell'istanza di revoca o sostituzione di misure cautelari coercitive (diverse dal divieto di espatrio e dall'obbligo di presentazione alla p.g.) applicate all'imputato⁴⁸.

Se le norme sopra richiamate sono intese ad assicurare alla vittima di violenza domestica (e in generale, alla vittima di reati commessi con violenza alla persona) un corollario di garanzie procedurali idoneo a presidiare il suo ruolo attivo nel procedimento, una recente iniziativa legislativa ha inteso anticipare la tutela in suo favore e, corrispondentemente, il controllo sulla persona indiziata.

Ci si riferisce all'inserimento, con L.17 ottobre 2017 n.161⁴⁹ - art.1 che modifica l'art.4 del D.Lgs.159/2011⁵⁰ - nel novero dei "soggetti destinatari" delle misure di prevenzione personali e patrimoniali applicate dall'autorità giudiziaria, della persona indiziata del delitto di "atti persecutori" di cui all'art.612 bis c.p. (reato che spesso rappresenta l'epilogo dei maltrattamenti in famiglia dopo lo sfaldamento del rapporto coniugale).

In conclusione, pare potersi affermare che la recente produzione normativa ha segnato un progressivo adeguamento non soltanto alla normativa dell'Unione, ma soprattutto ai moniti rivolti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di violenza di genere, in vista di realizzare anche in questo delicato settore uno spazio comune di giustizia, ove i principi consacrati dalla Convenzione trovino finalmente uniforme e solida applicazione.

⁴⁷ Inserito con D.L.14 agosto 2013 n.93 recante « Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province », convertito in L.15 ottobre 2013 n.119

⁴⁸ Cass.Sez.6, n.6864 del 09/02/2016 P.

⁴⁹ recante *"Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate"*.

⁵⁰ *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n.136"*.